

FORUM DI BIOETICA

NEWSLETTER n. 55

- Settembre - 2008

Gli scopi del Forum sono: suscitare un interesse culturale sui principi fondanti della bioetica e aprire il dibattito sui dilemmi etici dell'epoca moderna

INDICE:

Principi e Dilemmi di Bioetica

Diaspora nell'Amore alla Vita

Paolo Rossi

- Primo punto di divisione, Dio o il nulla
- Il rifiuto di Dio
- Dio come principio, intelligenza della vita e speranza della vita non sono separabili
- Eluana Englaro: Paradossi etico-giuridici delle sentenze di morte, la rappresentanza
- Un risvolto psicoanalitico
- La diaspora nelle scelte in difesa della vita, obiezione di coscienza, funzione degli Hospice
- Il dibattito sul testamento biologico, il rifiuto dell'accanimento terapeutico non può essere oggetto di scelta per il semplice motivo che esso è *illegittimo*, la pura volontà del paziente non può determinare se un trattamento è sproporzionato o no
- Una legge sulle scelte di fine vita che esclude l'eutanasia?
- I Vescovi italiani auspicano una legge sul fine vita per evitare eutanasia e testamento biologico
- Reazioni e preoccupazioni: aspetti dottrinali, giuridici, etici, politici.

Comitato di redazione

Dott. Cleto Antonini, (C.A.), Aiuto anestesista del Dipartimento di Rianimazione Ospedale Maggiore di Novara;

Don Pier Davide Guenzi, (P.D.G.), docente di teologia morale presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, Sezione parallela di Torino; e di Introduzione alla teologia presso l'Università Cattolica del S. Cuore di Milano e vice-presidente del Comitato Etico dell'Azienda Ospedaliera "Maggiore della Carità" di Novara.

Prof. Paolo Rossi, (P.R.) Primario cardiologo di Novara

Principi e Dilemmi Etici

Diaspora nell'Amore alla Vita

di Paolo Rossi

2

“La scienza gonfia, mentre la carità edifica. Se alcuno crede di sapere qualche cosa, non ha ancora imparato come bisogna sapere. Chi invece ama Dio, è da lui conosciuto.” 1Cor 8,1b

Assistiamo in questi giorni ad una Babele di lingue e d'interpretazioni che si agrovigliano sul significato della vita.

Il primo punto di divisione

Nessuno può darsi la vita da sé. Ogni essere umano riceve in dono la vita da altri ed è perciò una *creatura*. Il dono della vita è ricevuto senza meriti propri, ma accadrà d'incontrare chi lo riconosce con gratitudine, chi invece ne è disgustato per le sofferenze, i fallimenti, le delusioni, i misfatti nascosti nelle pieghe dell'esistenza, o chi non si pone domande ed è indifferente ai valori o chi addirittura lo considera un diritto assoluto, “- la vita è mia - e ne faccio quello che voglio”. In tale multiforme individualità propria del genere umano, il vero punto di divisione si trova in ciò che ciascuno pone all'inizio della vita: - Dio - come origine di tutte le cose; - il nulla o il caso o la fantascienza futuristica per quelli che rifiutano Dio.

Il rifiuto di Dio

Chi rifiuta Dio, pur essendo creatura totalmente dipendente dall'ecosistema, si ritiene *autosufficiente* e padrone non solo della propria ma anche della vita altrui, al punto che pretende di stabilire norme e criteri in base ai quali decidere se certe forme di vita siano “degne” di essere vissute o altrimenti debbano essere soppresse. Le norme si riferiscono ovviamente alla *qualità della vita*, e sono dettate dalla società edonistica utilitaristica efficientista. In tal caso, la qualità della vita è buona se può essere vissuta nel piacere, nella

soddisfazione dei desideri, nell'efficienza professionale, nella capacità di relazione. Essendo criteri soggettivi, anche se codificati da una qualunque maggioranza parlamentare, tali norme violano in profondità proprio la libertà degli individui. - Ecco perché - Innanzitutto è bene ricordare che ogni riferimento alla qualità della vita è puramente soggettivo e individuale per cui ognuno realizza o cerca di vivere quella qualità della vita che meglio si adatta alle sue attitudini o esigenze e scelte esistenziali. Chi pretendesse di imporgli un altro regime di vita o di non-vita violerebbe un diritto fondamentale. L'esito conclusivo del giudizio fondato sulla "*qualità della vita*" è paradossale perché, proprio in nome dell'autonomia assoluta delle persone, la società si può arrogare il diritto, di per sé improprio e in netto contrasto con i suoi fini, di sopprimere un individuo se egli non è in grado di attualizzare uno più dei suoi detti parametri, se la sua vita costituisce un costo o un peso sociale.

Dio come principio

In tutte le religioni monoteistiche Dio è origine e sorgente della vita. Nello specifico assolutamente originale della riflessione millenaria della Chiesa Cattolica, il Magistero riconosce nella stessa natura umana la dignità intrinseca ed assoluta della persona che fonda quindi la dignità della vita stessa in tutto il suo sviluppo e indipendentemente dai modi del suo manifestarsi, e dalle sue capacità psico-fisiche. Il giudizio etico fondato sulla "*dignità della vita*" non esclude anzi ingloba tutte le problematiche connesse alla qualità della vita che può essere compromessa nel benessere fisico (povertà, fame, malattie, perdita di autonomia, ecc.), nel benessere esistenziale (inquietudine, solitudine, paura, angoscia, droghe, alcolismo, ecc.), nella vita spirituale. L'amore alla persona e l'applicazione concreta della misericordia ispirano le iniziative volte a migliorare individualmente la qualità della vita e nel rispetto della libertà e della sua autonomia. Tale principio è parte integrante della dignità della persona che si verifica però in un contesto in cui dignità della persona e dignità della vita si identificano nello stesso individuo. Pertanto, l'autonomia della persona non può volgersi contro la vita, né propria (suicidio autonomo o assistito), né contro quella degli altri (omicidio, eutanasia attiva o passiva), perché è un agire contro le leggi della natura. Elevare l'autonomia delle persone ad un principio assoluto che consenta la soppressione della vita è un arbitrio assurdo, senza cadere nel male, per la dipendenza creaturale di ogni essere umano.

La vicenda di Eluana Englaro

Il 18 gennaio 1992 Eluana Englaro, 21 anni, subisce un grave incidente stradale. In seguito al trauma, entra in stato vegetativo. Viene ricoverata a Lecco, dove da allora è alimentata con un sondino naso-gastrico, senza bisogno di farmaci o altri presidi terapeutici.

Sì all'eutanasia. Il decreto in cui si autorizza la sospensione dell'alimentazione e dell'idratazione a Eluana è stato redatto dal giudice della prima sezione civile

della Corte d'appello di Milano Filippo Lamanna.¹ Del collegio, che ha preso la decisione, hanno fatto parte anche i giudici Giuseppe Patrone e Paolo Negri Della Torre. L'autorizzazione all'interruzione del trattamento del sostegno vitale a Eluana è stata data in base alle indicazioni stabilite dalla Cassazione, con sentenza di rinvio, lo scorso 16 ottobre. La Corte d'appello ha ora ritenuto che fosse già stata provata e accertata l'irreversibilità dello stato vegetativo permanente della giovane donna e che sia stato dimostrato il convincimento di Eluana, quando era in piena coscienza, e cioè che avrebbe preferito morire piuttosto che essere tenuta in vita artificialmente senza più capacità percettive e avere contatti con il mondo esterno.

Gli occhi di Gesù vedono quello che è invisibile agli occhi umani: i segni della vita personale non sono scomparsi, ma solo resi quasi impercettibili ai sensi, così deboli da non apparire più credibili. Non è forse così anche per chi non può manifestare la propria coscienza ed entrare in relazione con noi con parole, sensi, gesti? Un'intuizione mi prende: l'intelligenza della vita e la speranza nella vita non sono separabili.

Acqua per Eluana Englaro. «Dal 14/07/08 sul sagrato del Duomo di Milano è decente ed è umano che vengano deposte bottiglie d'acqua. Non c'è da discutere, c'è solo da protestare la compassione. C'è solo da protestare. C'è solo da esercitare la libertà di contraddire calpestando quel simbolo di ragione che è la piazza sotto l'ombra di quel simbolo di fede che è la Cattedrale. Piazza Duomo è un luogo elettivo della religione e del civismo. E' il posto giusto per riunirsi intorno al pozzo della Samaritana, e alla sua acqua. A qualche chilometro da lì, a Lecco sul bordo del lago manzoniano, una donna viva sta per essere assetata e affamata dal nostro io collettivo, timoroso della morte e spregiatore della vita umana, dalla scienza impudente e dalla famiglia senza

¹ Il padre della ragazza, Beppino, che ne è tutore, dopo alcuni anni chiede di interrompere l'alimentazione e l'idratazione. L'istanza del genitore di Eluana è respinta in numerose sentenze nel 1999 e nel 2003 e nel 2006 a Lecco e dalla Corte d'appello di Milano. L'alimentazione, spiega la sentenza, non può essere interrotta «perché non rappresenta accanimento terapeutico». Nell'aprile 2005 la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di Englaro. Ma il 16 ottobre 2007, con nuova sentenza, rinvia la decisione alla Corte d'appello di Milano. Per la Suprema corte, il giudice può, su istanza del tutore, autorizzare il distacco del sondino in presenza di due circostanze concorrenti: la condizione di stato vegetativo valutata clinicamente come irreversibile e l'accertamento, sulla base di elementi tratti dal vissuto del paziente, che questi, se cosciente, non avrebbe prestato il suo consenso alla continuazione del trattamento. Il 25 giugno il caso di Eluana torna all'esame della Corte d'appello di Milano che mercoledì 10 luglio 2008 ha dato ragione al padre.

² Cardinale Dionigi Tettamanzi: Una speranza per Eluana come per la figlia di Giairo. Avvenire sabato 12 luglio 2008.

speranza. Non c'è da capire se la fede cristiana sia in grado di salvare senza o perfino contro gli imperativi dell'etica classica e borghese: c'è da agire. C'è da agire su di una piazza, su un sagrato, silenziosamente e solidalmente, secondo la vocazione laica dei cattolici e la cultura cristiana dei laici. Questo è l'etica: discernere il bene dal male (aguzzando la vista) e sforzarsi di fare il bene (attraverso l'ineluttabilità del peccato)». ³

Paradossi etici e giuridici nelle sentenze sul caso di Eluana Englaro

Giacomo Caliendo, oggi sottosegretario alla Giustizia, nell'ottobre del 2007, da sostituto procuratore generale della Corte di cassazione, chiese ai giudici della prima sezione civile di rigettare il ricorso presentato da Beppino Englaro, il papà di Eluana, contro il decreto della Corte d'appello di Milano del dicembre 2006. "Quel che penso oggi – dichiara Caliendo – è esattamente quello che pensavo allora: un giudice non dovrebbe esprimere valutazioni in base alle emozioni né basarsi su testimonianze emotive di fatti che sono avvenuti oramai più di quindici anni fa". Nella sua requisitoria dell'ottobre scorso il procuratore Caliendo disse che "non c'era il consenso della ragazza" né in un senso né nell'altro, ma che proprio tale constatazione non inficiava il fatto che nessuno potesse arrogarsi il diritto di staccare il sondino che la teneva (e la tiene) ancora in vita. Per Caliendo era chiaro allora e lo è ancora oggi che "senza ombra di dubbio non ci troviamo di fronte a un caso di accanimento terapeutico perché il trattamento al quale è sottoposta Eluana Englaro è difficile qualificarlo come trattamento sanitario, in quanto si tratta soltanto della somministrazione del nutrimento" (Il Foglio 13 07 08).

Sul fronte delle questioni di fine vita, si sente ripetere spesso che in materia vi è un "vuoto legislativo". L'affermazione è falsa se vuol significare che nessuna norma giuridica regola i comportamenti collegati con la fine della vita. Su questo punto, non solo esistono già alcune leggi di riferimento, come quella sull'accertamento della morte (1993), sul trapianto di organi (1999), sull'amministrazione di sostegno (2004), ma la norma – di legge – c'è ed è chiara: è il divieto di cagionare (cosa, ovviamente diversa dall'accettare) la morte anche quando questa è richiesta e a prescindere dalle condizioni del richiedente (art. 579 del Codice Penale), perché la vita umana è un bene indisponibile.

Per questo, giustamente, nella recente dichiarazione sottoscritta da sei professori di diritto penale si sottolinea il contrasto tra le conclusioni del decreto e "alcuni principi fondamentali del diritto vigente (...). Verrebbe in tal modo a configurarsi la liceità, finora inedita, dello stabilirsi sulla base del consenso (addirittura ricostruito per via meramente indiziaria, senza alcuna certezza in ordine alla reale volontà della persona) di relazioni giuridiche

³ ACQUA PER ELUANA Elefantino. Il Foglio 13 07 08

orientate al prodursi della morte (...).⁴ In pratica, l'agire che si ritenga consentito volto al prodursi della morte di un determinato individuo, solo che la morte si realizzi per via omissiva (in termini di c.d. eutanasia passiva), sarebbe sempre ritenuto ammissibile. Il che risulta in contraddizione con l'assetto della tutela concernente la vita umana nel codice penale e, per quanto specificamente concerne l'attività medica, con i fini che caratterizzano la medesima ai sensi dell'art. 1 del codice deontologico". Che nell'attuale sistema giuridico sia presente in modo incondizionato il principio di indisponibilità della vita umana è tanto evidente che i giudici hanno dovuto comunque prenderlo in considerazione, anche se hanno argomentato in modo da discostarsene.

Al di là quindi della impossibilità per i medici di stabilire con certezza nel singolo soggetto la condizione d'irreversibilità dello stato vegetativo, la sentenza della corte costituzionale stabilisce comunque un principio: *si può uccidere se non vi sono probabilità di recupero della coscienza*. È intuibile che il prossimo fronte per erodere la vita si giocherà su due campi: - il grado di certezza prognostica richiesto per procedere alla sospensione della nutrizione e idratazione artificiale che, c'è da temere, piano piano, sentenza dopo sentenza, da assoluto, diventerà altamente probabile e poi ragionevolmente probabile, e - quello del grado di compromissione della coscienza di sé e del mondo circostante.

La rappresentanza

Può la Cassazione riscrivere giudizialmente un istituto giuridico dell'ordinamento civile? Il nostro ordinamento conosce, per le persone fisiche, la rappresentanza conferita dalla legge (per tutelare soggetti incapaci di provvedere a se stessi) e la rappresentanza conferita dall'interessato (per delegare l'esercizio di diritti disponibili). *"Ora si crea una nuova figura: la rappresentanza conferita da giudici sulla base di una volontà presunta dell'interessato e, per di più, finalizzata all'esercizio di diritti indisponibili"* (è pacifico che la libertà di rifiutare il trattamento terapeutico è atto personalissimo e indisponibile). Oltretutto questa logica viene addirittura abbandonata nella solenne chiusura finale della nota: "In applicazione di siffatto principio la Corte d'appello di Milano, nella sua autonomia e valutando nel concreto le circostanze di fatto e le prove raccolte, ha deliberato che potessero essere sospesi alla Englaro i presidi che tuttora ne prolungano il riconosciuto stato vegetativo permanente". Dunque, prima, si costruisce tutta la vicenda sul principio di poter rifiutare un "trattamento terapeutico" e poi lo si applica a ciò che trattamento non è: "i presidi", modo per dire il "sostentamento", cioè cibo e acqua. Così il principio del rifiuto terapeutico diventa diritto a lasciarsi morire, impedendosi l'adempimento di quei basilari

⁴ La dichiarazione di Salvatore Ardizzone (Università degli Studi di Palermo), Ivo Caraccioli (Università degli Studi di Torino), Luciano Eusebi (Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza), Marcello Gallo (Università "La Sapienza" di Roma), Ferrando Mantovani (Università degli Studi di Firenze), Mauro Ronco (Università degli Studi di Padova), è pubblicata nei quotidiani *Il Foglio* del 17.07.2008 e *Avvenire* del 18.07.2008.

doveri di solidarietà umana, che stanno alla base della nostra Carta costituzionale, e che non possono essere cancellati da interpretazioni giudiziarie le quali, oltre a contraddire secoli di civiltà giuridica, si pongono, per ragioni giuridicamente laiche, fuori dal nostro ordinamento.⁵

Un risvolto psicoanalitico

"Un testo del signor Englaro, sull'Unità, permette di poter dire conclusivamente che questo padre eseguirebbe come una gioiosa istanza di liberazione quella che a molti di noi sembra una crudele condanna a morte. Lo farebbe con piena convinzione, come persona e come familiare di Eluana, come chi la conosce meglio al mondo, e anche come membro di una società (la consulta di bioetica del professor Maurizio Mori) il cui scopo dichiarato è promuovere gli *stili di vita secolari*, cioè un modo di nascere, vivere e morire nel secolo fuori di ogni ipotesi trascendente o cristiana, laica o secolare, dentro una filosofia dell'esistenza che non prevede l'essere e il suo ordine al di là della materia e del suo funzionamento chimico (non prevede la metafisica), non prevede sostanza e speranza e fede e coltiva invece quel tipo di gioia di vivere naturalistico e nichilistico che sta nel disporre di sé con la massima libertà e padronanza possibile, concludendo per il nulla quando lo si ritenga giusto".⁶

Beppino Englaro si batte da molti anni per togliere la nutrizione a sua figlia forse con emozione, forse con una remora di dolore ma anche con una spinta felice, ma non vuole realizzarlo personalmente né privatamente, ma in una struttura dello Stato. Nel proprio cuore lo ritiene un superiore atto di giustizia, un dare a ciascuno il suo, e a sua figlia Eluana la libertà, a lei cara, di non vivere nella costrizione della cura e nell'indisponibilità della propria vita. Ciò che una parte dell'opinione giudica omicidio è missione la più alta di rispetto umano per il padre di Eluana Englaro. Le Suore Misericordine, insieme al personale sanitario della Clinica "Talamoni" di Lecco, l'hanno accolta e curata con professionalità e amore grande. Grazie all'intelligente e amorevole cura delle Suore Misericordine, Eluana non ha sperimentato fino ad oggi solitudine e abbandono. Le suore Misericordine amano Eluana e hanno chiesto di accudirla ed assisterla senza alcun gravame per il genitore, ma ciò non ha modificato la tenacia omicida di Beppino Englaro il quale sa bene a quali sofferenze andrà incontro Eluana se lasciata morire nella disidratazione e nella fame.

Un atteggiamento comune, conseguente alla paura della morte o delle malattie invalidanti, è quello di identificare se stessi con le gravi situazioni morbose di cui veniamo in contatto per respingerle in una specie di rito inconscio liberatorio. Si potrebbe pensare che il sig. Englaro abbia identificato se stesso con la malattia della figlia, lui in buona salute e cosciente, per rimuovere il terrore dal suo inconscio; se Eluana morirà (in seguito ad intervento di terzi),

⁵ Alberto Gambino ordinario di Diritto privato all'Università Europea di Roma

⁶ Una legge impossibile per Eluana Englaro. Elefantino. Il Foglio, 29 luglio 2008.

egli si sentirà liberato dalla propria paura dell'invalidità senza speranza.

Ma l'amore alla vita e l'istinto di conservazione ci spingono sempre a cercare di sopravvivere quando passiamo da uno stato di buona salute a quello di una grave malattia, più o meno vicino alla morte. Non perdiamo la speranza e modifichiamo il nostro atteggiamento, passando dalla paura al desiderio di vivere. Ciò in particolare accade se non ci sentiamo abbandonati, se avvertiamo l'amorevole premura di chi si prende cura di noi. Anche se incapaci di comunicare e in totale dipendenza, molti pazienti in stato vegetativo hanno testimoniato al risveglio il conforto suscitato in essi dall'amore perseverante e fedele.

La volontà di essere privati della vita, se espressa in passato, non possiamo considerarla una volontà comunque attualmente valida. Lo stesso suicidio non esprime una volontà che ha durata nel tempo, ma solo la volontà di "quel" momento, una volontà che potrebbe non essere più la stessa il giorno dopo o poche ore più tardi. Quanto sia frequente cambiare idea sulle decisioni di fine vita è uscito dal ristretto ambito di conoscenza degli addetti ai lavori grazie alla testimonianza della dottoressa Sylvie Menard, capo del dipartimento di oncologia all'Istituto nazionale dei tumori di Milano, che ha cambiato radicalmente opinione su testamento biologico ed eutanasia dopo l'insorgenza della malattia: *"Da medico, da oncologa, ero favorevole: oggi rivendico il mio diritto a vivere. [...] Il testamento biologico non si può fare da sani, perché in questo caso la morte è qualcosa di astratto; quando ti ammali la prospettiva cambia e oggi io troverei uno scopo anche costretta a letto"*.

La diaspora nelle scelte in difesa della vita

Le reazioni suscitate dalla sentenza della condanna a morte di Eluana Englaro hanno evidenziato la Babele delle lingue in tutta la sua complessità, coinvolgendo tutte le aree d'influenza politica e religiosa.

Obiezione di coscienza lombarda

Nel frattempo, rimane senza risposta più di un problema fondamentale. La Cassazione e la Corte d'appello di Milano hanno nei fatti istituito il testamento biologico *presunto* (in quale altro modo, del resto, si può definire la possibilità di "accertare" attraverso ricordi, affermazioni e ricostruzioni di terze persone la volontà di chi per definizione è impossibilitato a esprimerla?). Una soluzione così spericolata è stata stigmatizzata da fior di giuristi, eppure su questo traballante impianto, passo dopo passo, si è emesso un decreto immediatamente esecutivo. Suo padre ha la facoltà di staccare in ogni momento il sondino attraverso il quale la ragazza viene dissetata e nutrita. Succede però che l'eccesso di zelo dei giudici della Corte d'appello milanese sta facendo maturare alcuni ulteriori paradossi di quella decisione. I giudici hanno prescritto, con dovizia di indicazioni su somministrazione di sedativi e di idratazione delle mucose, che la vita di Eluana debba spegnersi in un Hospice per malati terminali, nel quale devono svolgersi tutte le operazioni che la porteranno alla morte.

Ma il primo Hospice contattato ha già rifiutato: questo genere di strutture può accogliere soltanto malati terminali ed Eluana Englaro non lo è affatto. Può essere resa tale staccandole il sondino con cui è nutrita, ma se venisse portata in un qualsiasi ospedale medici e infermieri sarebbero obbligati a rimetterglielo, perché questo stabilisce il codice deontologico.

Terribili paradossi, prodotti dal fatto di considerare morta una persona che non lo è, e sulla cui vita psichica nessuno può sapere nulla. Nemmeno chi ha fondato la "certezza" che Eluana avrebbe scelto la morte allo stato vegetativo su elementi come il seguente: a tredici anni, aveva reagito con rabbia e con uno sguardo feroce al padre che le negava il permesso di uscire. Leggere, per credere, le sessantatré pagine della sentenza della Corte d'appello di Milano.

C'è anche un altro principio fondamentale in gioco nel caso Englaro. Il rifiuto della direzione sanitaria della Lombardia di eseguire la sentenza che condanna Eluana Englaro a morire di fame e di sete ha suscitato polemiche e iniziative giudiziarie. I nemici giurati di quella che chiamano "dittatura della vita" (perché pare che sarebbe meglio la democrazia della morte?) pensano che basti una sentenza, peraltro in attesa della conferma o dell'annullamento da parte della Consulta, per obbligare un medico a trasformarsi nell'esecutore di una sentenza di morte, cioè in un boia. Nei paesi democratici, le leggi che rendono possibile interrompere una vita lecitamente, da quelle sull'aborto a quelle sulla coscrizione militare obbligatoria, prevedono il diritto all'obiezione di coscienza. Lo stato non impone a nessuno di uccidere, anche quando considera l'atto legittimo. Pare che invece la Cassazione abbia questo inaudito potere. E' impressionante che persone che si professano democratiche, che anzi accusano i loro antagonisti di soggiacere a un dispotico dogmatismo, non si rendano conto dell'esigenza di preservare, sempre e per tutti, il diritto alla libertà di coscienza, che peraltro viene invocato, giustamente, come base fondamentale della laicità dello stato. In assenza di una legge che tuteli l'obiezione di coscienza nel caso specifico, se una direzione sanitaria accetta di eseguire la sentenza, medici e infermieri non hanno la possibilità di far valere il loro diritto all'obiezione. Già solo per questo la sentenza dovrebbe essere ripudiata come immorale e incostituzionale, proprio dai difensori laici della libertà di coscienza.

Dalla parte della Regione, nessuno può obbligare la sanità lombarda a non dissetare Eluana. L'ineccepibile risposta arrivata da parte delle autorità lombarde alla diffida del padre di Eluana Englaro mette in evidenza, se ce ne fosse stato ancora bisogno, l'assurdità umana, giuridica, deontologica di una sentenza di morte comminata da un tribunale civile a una persona in stato vegetativo.

II dibattito sul testamento biologico

Chi vuole, ma non lo dice esplicitamente, che le direttive anticipate servano per favorire l'eutanasia e il suicidio assistito, secondo la logica che va dall'"utero è mio e lo gestisco io" (anche quando è abitato da altri), fino al diritto di "morire la propria morte", oggi si appella al rifiuto dell'accanimento

terapeutico, trovando, intorno a questa nozione, un ampio consenso. Anche chi non vuole l'eutanasia, chi si appella alle categorie costituzionali del rispetto della persona (le stesse categorie che nel 1999 ha usato il tribunale di Lecco per respingere la richiesta del padre di Eluana di sospendere i trattamenti), e si ispira sia alla Convenzione di Oviedo sia al codice deontologico dei medici sia alle dichiarazioni del Comitato nazionale per la bioetica ⁷, rifiuta ogni forma di accanimento terapeutico.

L'accanimento terapeutico o clinico indica quell'insieme di trattamenti medici che risultano sproporzionati rispetto alla condizione clinica del paziente, futili quanto ai risultati, in grado di produrre più danni che benefici alla salute del paziente. Se si applicano questi criteri, non c'è accanimento nel nutrire e idratare una persona che sia in stato vegetativo che, per quanto priva di coscienza relazionale, non sta morendo, non ha malattie in corso: non si nuoce alla sua salute, non si provocano danni e le si assicura un'assistenza di base. Di fatto ci si limita ad accudirla come si farebbe per una persona affetta da demenza senile, come spesso si fa con persone coscienti, ma con gravi disabilità. In base allo stesso criterio si dovrebbe invece sospendere l'alimentazione e l'idratazione qualora prolungassero, per esempio, l'agonia di un malato oncologico nella sua fase terminale di vita, come si fa, correttamente, negli Hospice.

Tutto ciò indica che la valutazione deve tenere conto delle varie situazioni e che non si può decidere in anticipo, fuori dall'esperienza e dalla cognizione della malattia. Criteri che permettono di rivalutare il concetto di perseveranza terapeutica e che impediscono forme di abbandono assistenziale che si configurano di fatto come le nuove dimensioni dell'eutanasia passiva.

Da ciò risulta chiaro che il rifiuto dell'accanimento terapeutico non può essere oggetto di scelta per il semplice motivo che esso è *illegittimo*, sul piano clinico, sul piano etico e sul piano giuridico, essendo vietato dallo stesso codice deontologico, dalla buona prassi clinica e può essere perseguito penalmente.

Non avrebbe perciò senso invitare i cittadini a firmare una dichiarazione per ottenere, in termini di scelta, ciò che deve essere loro garantito dallo stesso sistema sanitario nazionale.

Ma il dibattito sulle direttive anticipate è viziato da un uso improprio del riferimento all'accanimento terapeutico. Ne deriva una situazione paradossale, ingovernabile e capace di creare discriminazioni. Così tutti quei mezzi artificiali che di fatto hanno liberato l'uomo dagli effetti della malattia vengono genericamente rappresentati come strumenti di tortura (il caso Englaro è costruito in questo modo). Il respiratore, l'alimentazione artificiale e la sedia a

⁷ Il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) si è già pronunciato in tal senso nel parere del 18 dicembre 2003 nel quale si può leggere: "il CNB ritiene che le dichiarazioni anticipate siano legittime, (...), solo quando (...) non contengano disposizioni aventi finalità eutanasiche, che contraddicano il diritto positivo, le regole di pratica medica, la deontologia. Comunque il medico non può essere costretto a fare nulla che vada contro la sua scienza e la sua coscienza".

rotelle permettono a molti malati non soltanto di non morire, ma di continuare ad avere relazioni, e a volte anche di guarire. Una persona paraplegica non è inchiodata su una sedia a rotelle, perché ciò che la inchioda è la malattia e la sedia a rotelle le permette di muoversi, di avere relazioni. Tutto questo viene letteralmente stravolto se si pretende di stabilire con una legge o la percezione soggettiva dei trattamenti o il personale giudizio che uno può dare del valore o della dignità della vita. Questo è il punto decisivo: la pura volontà del paziente non può determinare se un trattamento è sproporzionato o no.⁸

Una legge sulle scelte di fine vita che esclude l'eutanasia?

A questo punto avanza un'obiezione forte e sensata: perché mai allarmarsi tanto quando, in fondo, l'ambito delle scelte di fine vita può risolvere molte situazioni e ad un tempo escludere pratiche eutanasiche? Si potrebbe fare una legge sulle volontà anticipate o, come oggi si preferisce dire, sulle scelte di fine vita che tenga fuori l'eutanasia e non tocchi il principio di indisponibilità della vita umana.⁹ Tutti i principali sostenitori di una legge sul "testamento biologico" negano commistioni con l'eutanasia. Tuttavia, ciò che può facilmente prospettarsi in teoria non è altrettanto sperimentabile nella pratica, ovvero nella concreta articolazione dei diversi disegni e progetti di legge. Tuttavia, una valutazione della situazione reale deve tenere conto del contenuto dei testi presentati in Parlamento e soprattutto deve misurarsi con i concetti e con i criteri che guidano tali concetti. Per capire, infatti, se vi è o meno un'istanza eutanastica nei vari progetti e disegni di legge (DDL, PDL) occorre prima di tutto misurarsi con il concetto di eutanasia, cercando di fare chiarezza in un ambito percorso dalla confusione e dall'emozionalità. Chi esclude che il rifiuto delle cure possa mascherare una forma di eutanasia, evidentemente pensa all'eutanasia come alla "tecnica" con cui si somministrano sostanze letali; ogni altro comportamento (omissione/sospensione/interruzione di un trattamento proporzionato o dell'alimentazione e idratazione artificiali) viene fatto rientrare nella categoria del rifiuto delle cure. In questo modo viene cancellata completamente la dimensione c.d. "omissiva" dell'eutanasia. Soprattutto non si può ignorare che eutanastica non è solo la "tecnica", ma anche la "logica" che accompagna i comportamenti.

Non vi sono dubbi né sul solido fondamento giuridico e deontologico relativo al rifiuto delle cure, né sul fatto che certamente il rifiuto delle cure non implica in sé la volontà di anticipare deliberatamente la morte (si possono rifiutare le cure per tanti motivi che non hanno nulla a che vedere con l'istanza eutanastica). Tuttavia, l'esplicito e ripetuto riferimento all'autodeterminazione in materia sanitaria, ancorato all'art. 32 Cost., non deve ingannare. Se è vero

⁸ Adriano Pessina *Perché il testamento biologico contiene un grave rischio*. Il Foglio 9 sett 2008

⁹ C. Casini, M. Casini, E. Traisci, M.L. Di Pietro: IL DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO SUL CASO ENGLARO E LA RICHIESTA DI UNA LEGGE SUL C.D. TESTAMENTO BIOLOGICO. *Medicina e Morale* 2008/4: 723-745

che tale norma rende legittimo il rifiuto di curarsi e che questo è un aspetto del principio del consenso informato, è anche vero che la Costituzione italiana con l'art. 32 non sancisce implicitamente – attraverso la “libertà di cura” – la “libertà di morire” rendendo soverchiante la volontà del paziente rispetto alle regole dell'arte medica e rispetto al principio della indisponibilità della vita umana. L'aspetto primario dell'art. 32 non è quello di difendere l'individuo da ipotetiche oppressioni della tecnologia medica, ma, al contrario, quello di assicurare a tutti la salute. In questo modo non si esclude affatto il requisito del consenso informato; anzi, se ne rafforza e se ne chiarisce il contenuto anche al fine di realizzare più efficacemente gli interventi terapeutici opportuni. In ogni caso l'obiettivo è la salute e sembra abbastanza paradossale ricavare la tutela di un'asserita “libertà di morire” o “diritto di morire” – occultati sotto l'espressione “libertà di cura” o “diritto a rifiutare le cure” – da una norma rivolta ad assicurare il massimo impegno pubblico per la vita. A questo punto è chiaro che l'interpretazione dell'art. 32 Cost. come se vi fosse garantita l'equivalenza tra il diritto alle cure e un preteso diritto alla “non cura” maschera una prospettiva eutanasi. In realtà l'ordinamento si ferma ad un rifiuto attuale e cosciente di cure per evitare che si debba ricorrere alla violenza costringitiva per curare. C'è il divieto di trattamenti disumani e degradanti. Sostanzialmente non c'è un diritto a non essere curati, ma a non vedersi mettere le mani addosso senza il proprio consenso, che è cosa diversa. Qualora questi elementi fossero sostenuti e/o favoriti da una disciplina legislativa, tale legge non solo introdurrebbe e/o favorirebbe l'eutanasia “omissiva” nei confronti dei soggetti in “stato vegetativo”, ma più in generale introdurrebbe e/o consoliderebbe una “mentalità eutanasi” nell'ordinamento giuridico e dunque nella società.¹⁰

Appare, per altro, evidente che l'opposizione a una legge che introduca il “testamento biologico” (o, come altrimenti definito, “direttive anticipate” o “dichiarazioni anticipate di trattamento”) non esclude, invece, una legge con una diversa visuale. Una legge sulla tutela della vita in condizioni di malattia inguaribile o di grande disabilità; una legge che deve partire dalla lettura dell'art. 32 Cost. nella sua autentica e completa interpretazione e che,

¹⁰ In questa direzione andavano i DDL presentati durante la XV Legislatura (28 aprile 2006-28 aprile 2008; Commissione Permanente (Igiene e Sanità del Senato) diretta dal sen. Ignazio Marino). Alcuni PDL (nn. 842-1463-762- 1884-1702) e DDL (nn. 357-665-818-542-1341-1615-1634) contengono delle disposizioni volte ad indebolire il principio di indisponibilità della vita umana, sollevando da ogni responsabilità il sanitario che rispetti il rifiuto espresso dal paziente ai trattamenti sanitari. Nella XVI Legislatura, appena iniziata (29 aprile 2008), sono stati presentati ed assegnati alla XII Commissione Permanente (Igiene e Sanità) tre PDL alla Camera dei Deputati e quattro DDL al Senato della Repubblica che vanno tutti nella stessa direzione eutanasi. Ad esempio, il PDL n. 784 (Rossa et al.) del 6 maggio 2008 all'art. 5, comma 4 prevede: “L'eventuale rifiuto, ai sensi della presente legge, di un trattamento sanitario che non è obbligatorio per legge per motivi di salute o di sicurezza pubblica, è vincolante per qualunque operatore sanitario, nelle strutture pubbliche e private, e lo rende esente da ogni responsabilità, anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita della persona interessata”

pertanto, abbia un'impostazione "assistenziale". Dovrebbe, cioè, prendere atto del caso Englaro non per accoglierne le istanze che se ne vorrebbero derivare in ordine alla asserita necessità di introdurre il "testamento biologico" o comunque venga chiamato, ma dovrebbe – piuttosto – stabilire i principi e le regole atte a salvare e salvaguardare la vita di Eluana e delle molte altre persone che si trovano o si troveranno in condizioni simili, ribadendo il principio fondamentale – e cardine della moderna idea dei diritti umani – di indisponibilità della vita umana sempre e comunque degna del massimo rispetto e sostegno e incentivando ogni forma di assistenza con una grande attenzione ai bisogni del malato e della sua famiglia.

I Vescovi italiani auspicano una legge sul fine vita per evitare eutanasia e testamento biologico

Per evitare situazioni come quella di Eluana Englaro dove il parere di singoli giudici può autorizzare forme camuffate di eutanasia e testamento biologico, la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) ha chiesto al Parlamento una legge sul fine vita. Il cambio di tattica nei confronti dei temi "eticamente sensibili" in materia di "fine vita", l'ha annunciato il Cardinale Angelo Bagnasco nel corso della prolusione al Consiglio Nazionale della CEI, svolta a Roma il 22 settembre (ZENIT.org).

«È una condizione, quella di Eluana – ha detto il porporato –, che peraltro interessa circa altri due mila nostri concittadini sparsi per il territorio nazionale. Per loro e le loro famiglie, come pure per altri malati gravemente invalidati, è necessario un efficace supporto da parte delle istituzioni. "Il caso emblematico di Eluana ha evidenziato la **nuova situazione venutasi a determinare in seguito a pronunciamenti giurisprudenziali che avevano inopinatamente aperto la strada all'interruzione legalizzata del nutrimento vitale**, condannando in pratica queste persone a morte certa. Si è imposta così una *riflessione nuova* da parte del Parlamento nazionale, sollecitato a varare, si spera col concorso più ampio, una legge sul fine vita che – questa l'attesa – riconoscendo valore legale a dichiarazioni inequivocabili, rese in forma certa ed esplicita, dia nello stesso tempo tutte le garanzie sulla presa in carico dell'ammalato, e sul rapporto fiduciario tra lo stesso e il medico, cui è riconosciuto il compito – fuori da gabbie burocratiche – di vagliare i singoli atti concreti e decidere in scienza e coscienza. Dichiarazioni che, in tale logica, non avranno la necessità di specificare alcunché sul piano dell'alimentazione e dell'idratazione, universalmente riconosciuti ormai come trattamenti di sostegno vitale, qualitativamente diversi dalle terapie sanitarie. Una salvaguardia indispensabile, questa, se non si vuole aprire il varco a esiti agghiaccianti anche per altri gruppi di malati non in grado di esprimere deliberatamente ciò che vogliono per se stessi. Quel che in ultima istanza chiede ogni coscienza illuminata, pronta a riflettere al di fuori di logiche traumatizzanti indotte da casi singoli per volgersi al bene concreto generale, è che in questo delicato passaggio – mentre si evitano inutili forme di accanimento terapeutico – non vengano in alcun modo legittimate o favorite forme mascherate di eutanasia, in particolare di abbandono terapeutico, e sia invece esaltato ancora una volta

quel *favor vitae* che a partire dalla Costituzione contraddistingue l'ordinamento italiano.»

Reazioni e preoccupazioni

Non sorprende che la nuova posizione del cardinale Bagnasco, abbia suscitato interpretazioni e reazioni critiche contrapposte. Il presidente dei vescovi italiani ha ricevuto apprezzamenti da sinistra e bacchettate da alcuni ambienti cattolici, oltre che dal Foglio diretto da Giuliano Ferrara. Il comitato «Verità e Vita» ha letto nelle parole del cardinale «una legittimazione morale del testamento biologico», altri una resa alla «cultura postmoderna». Insomma un cambiamento epocale, salutato con grande enfasi (e qualche fraintendimento) da chi si batte per il testamento biologico; con rabbia e dolore da chi è stato in prima linea nelle recenti battaglie sulla bioetica e teme l'apertura di incontrollabili falle nella diga della difesa della vita dal concepimento alla fine naturale.

Che cosa ha detto realmente Bagnasco? È davvero cambiata la posizione della Chiesa? O, più semplicemente, è cambiata la realtà di fatto? Le disparità interpretative si sviluppano su diversi ordini di conoscenza: 1. Dottrinale, 2. Giuridico, 3. Etico, 4. Politico

1. Aspetti dottrinali

Il filosofo della politica Vittorio Possenti, docente a Venezia, dice di non vedere, “nelle parole di Bagnasco, alcuna apertura all'idea di una piena disponibilità nei confronti della vita, anche della propria. Il cardinale, infatti, non parla di testamento biologico, idea che riduce la vita a bene patrimoniale di cui disporre”. Una legge sul fine vita è opportuna a certe condizioni. Non va confusa con una legge sul testamento biologico o sull'eutanasia, attiva o passiva. Non deve entrare nei dettagli di una casistica infinita, ma lasciare margini di discrezionalità al dialogo tra paziente e medico, che non sarà un esecutore passivo e deciderà in scienza e coscienza, come ha ribadito il cardinal Bagnasco”. Così, conclude Possenti, “non si rinuncia a nessun principio fondamentale. Credo che ci sia più di un elemento per non bocciare a priori l'idea di una legge sulle questioni di fine vita, in rapporto alla rinuncia consapevole al trattamento medico, già riconosciuta nell'ordinamento.”¹¹

Per il pensiero giuridico cattolico, dunque, il punto dirimente non è la liceità della legge, che fa parte del diritto personale, ma la ammissibilità etica, e dunque giuridica, delle dichiarazioni stesse. Spiega ad esempio il professor Luciano Eusebi, docente della Cattolica ed esperto di legislazione bioetica: “Non ritengo che l'intervento del cardinal Bagnasco esprima una modifica del pensiero della chiesa sulla materia affrontata: il problema non attiene alla possibilità di formulare dichiarazioni anticipate circa i trattamenti medici, ma al

¹¹ *Possenti e Ippolito chiosano Bagnasco e la sua proposta sulla legge di fine vita* IL FOGLIO mercoledì 24 settembre 2008

loro contenuto legittimo. E in proposito il presidente della Cei dà indicazioni molto importanti: totale non pertinenza di pronunce che riguardino l'idratazione e l'alimentazione, carattere non burocraticamente vincolante delle dichiarazioni per il medico, che deve potere valutarne senso e attualità, esclusione di un loro contenuto anche indirettamente eutanasi, nel quadro del favor vitae fatto proprio dalla Costituzione. Significativamente, Bagnasco ribadisce che 'la vita umana è sempre, in ogni caso, un bene inviolabile e indisponibile'. Principio, questo, che è del tutto compatibile con l'intento di evitare 'inutili forme di accanimento terapeutico'." Queste affermazioni del presidente della CEI sono molto chiare, inequivocabili e dovrebbero indurre ad un'attenta riflessione molti medici cattolici ¹² e non cattolici.

2. Aspetti giuridici

Un altro giurista, Alberto Gambino, invita a non cadere nell'equivoco che quelle del presidente della Cei siano tout-court delle "aperture": "Attenzione anzi, la parola 'anticipate' non viene nemmeno usata. Il testo di Bagnasco è molto sorvegliato, e parla di 'dichiarazioni inequivocabili, rese in forma certa ed esplicita'. E questo porta, sotto il profilo giuridico, a distinguere ad esempio tra il giudizio o la pre-comprensione da parte della persona che rende tali dichiarazioni, significa che una dichiarazione 'resa prima', magari anni prima, in condizioni diverse, non può essere certa ed esplicita".

3. Aspetti etici

Bagnasco ha innanzitutto ricordato che ci sono duemila casi come quello di Eluana Englaro in Italia, sotto-intendendo che è sbagliato affrontare il problema sulla scorta dell'emotività di una singola situazione. Ha poi riconosciuto che esiste una «nuova situazione venutasi a determinare in seguito a pronunciamenti giurisprudenziali che avevano inopinatamente aperto la strada all'interruzione legalizzata del nutrimento vitale, condannando in pratica queste persone a morte certa». Benedetto Ippolito, docente di Filosofia medievale alla Pontificia Università della Santa Croce a Roma, si dice "del tutto in sintonia con l'editoriale del Foglio, quando parla dei diritti innati della persona come asse del diritto naturale e della concezione stessa dell'umanità,

¹² Il il Presidente dei Medici Cattolici di Milano, Professor Giorgio Lambertenghi Deliliers (comunicato stampa del 30 agosto 08), esprimendosi a favore di una legge che regolamenti il Testamento biologico (sic), indica, tra gli elementi da cui partire, i lavori (riassunti nella nota 10) condotti nella Commissione presieduta dal Senatore Ignazio Marino, che costituiscono un percorso legislativo a chiara impronta eutanasi, sia attiva che omissiva. *La seconda contraddizione*, rispetto alle dichiarazioni del cardinale Bagnasco, viene enucleata nella dichiarazione seguente: «Come Medici Cattolici di Milano condividiamo in toto l'obbligo di non considerare l'alimentazione e l'idratazione una terapia, ma al contempo non possiamo evitare la riflessione che in alcuni casi – forse – anche questo atto può rivelarsi una sorta di accanimento terapeutico». Questa risulta essere una proposizione molto grave e dal punto di vista medico e da quello etico. Tale dichiarazione è riferita allo stato neurovegetativo come quello di Eluana Englaro, in cui si vorrebbe interrompere l'alimentazione perché considerata, "a torto", una sorta di accanimento terapeutico. Forse è per questo che dall'area cattolica ambrosiana non si è levata alcuna voce in difesa della vita di Eluana.

e ne ricava che non si possa stabilire per legge la facoltà di lasciarsi morire. D'accordo anche sul fatto che ciò andrebbe condiviso dai non credenti, perché attiene alla razionalità della natura. La tutela della vita non è contraria alla libertà, ma è qualcosa che la rende possibile. La capacità di scegliere non può quindi riguardare la vita naturale della persona, la sua trascendenza e inviolabilità.

'Scienza e Vita' "sposa" la linea di Bagnasco per una legge sul "fine vita" ma dice 'no' al cosiddetto 'testamento biologico': dopo una riunione del Consiglio Esecutivo (25 settembre 2008) dell'associazione cattolica che si occupa di bioetica, arriva il sostegno ad una legge che "si ispiri a quel "favor vitae" che è la vera matrice unificante dei valori costituzionali". Nel suo comunicato, 'Scienza e Vita' traccia un identikit della legge ancora più dettagliato di quello disegnato da Bagnasco: no all'eutanasia "in tutte le sue forme" e all'"abbandono del malato", no all'accanimento terapeutico, no alla possibilità di sospendere alimentazione e idratazione dei pazienti, sì a cure palliative e terapia del dolore così come a "ogni forma di assistenza e di sostegno al malato e alla sua famiglia".

Il punto chiave è però quello del "valore legale" delle dichiarazioni anticipate dei pazienti, quelle che in altri Paesi configurano quello che da noi viene abitualmente chiamato 'testamento biologico': su questo punto, il comunicato di "Scienza e Vita" è più sfumato e parla di "rafforzamento della relazione medico/paziente, basata sull'alleanza terapeutica, quale luogo in cui si collocano sia le volontà del paziente, dichiarate in modo 'certo' e 'inequivocabile', sia la responsabilità del medico, in ogni situazione clinica, di valutare in scienza e coscienza nel rispetto del bene supremo della vita". Le parole sono quasi identiche a quelle usate dal presidente Cei, ma, significativamente, non si parla di "dichiarazioni" del paziente, ma delle sue "volontà", senza scendere nella questione del loro "valore legale". Il desiderio di fondo, infatti, è quello di evitare, come precisa ancora il comunicato di "Scienza e Vita" ogni spiraglio "ad una legge sul testamento biologico come forma di autodeterminazione quale scelta insindacabile su come e quando morire".

4. Aspetti politici

Uno sguardo al quadro politico deve essere realistico e puntare ad un risultato positivo. Nel dibattito sulle dichiarazioni di fine vita e sul testamento biologico di questi giorni si percepisce il malumore che serpeggia nel mondo pro life, non solo nella base, ma anche in molti dei vertici. "E' assurdo", "stiamo sbagliando tutto", così dicono in confidenza persone che hanno dedicato – e dedicano – la propria vita alla difesa del diritto naturale e agli studi di bioetica, e che ora non hanno troppa voglia di schierarsi apertamente. Tutto è nato prima con le aperture di monsignor Rino Fisichella, poi con le dichiarazioni del cardinale Angelo Bagnasco, il quale fra l'altro ha auspicato l'approvazione da parte del Parlamento di "una legge sul fine vita". Lo sfondo di questa dichiarazione, assolutamente nuova e inaudita rispetto al passato, è il caso Englaro, ma certamente, molto di più, lo scenario politico. Se ben comprendo alcune

dinamiche, si ipotizza che la congiuntura politica sia tale da permettere di ottenere con successo, una legge cattolica, o meglio, una legge rispettosa del diritto naturale. Tale ipotesi, guardando alle forze politiche in gioco, appare essere una prospettiva più ingenua che ottimistica. Nel centro destra non mancano certo i fautori dell'aborto, dell'eutanasia, dei DiDoRe, è quindi assai improbabile che possa emergere una legge che tiene conto integralmente della sacralità della vita. C'è il timore che lo spingere la palla nel territorio minato del dibattito parlamentare, per poi metterci a rincorrerla, non sia, tatticamente, una mossa giusta. Avete voluto che il tema si affrontasse, ci diranno? Ebbene dovete ora stare al gioco degli emendamenti, delle sfumature, delle convergenze come se i principi fossero negoziabili! Dopo queste notazioni politiche, mi sembra di poter concordare con un ottimo filosofo del diritto come Mario Palmaro, quando scrive che concedere valore legale a dichiarazioni anticipate significa affermare che "l'atto medico non è più legittimato dal 'bene del paziente', ma dalla 'volontà del paziente'": di qui al progressivo scivolamento nella assolutizzazione del giudizio soggettivo, il passo è breve. Anche perché, quando vi è una legge, quando un tema indisponibile, non negoziabile, è stato negoziato, nulla impedirà che la negoziazione proceda. Sarà allora difficile tornare indietro.

Si dice che la magistratura abbia imposto al Parlamento di legiferare sulla "fine vita". Dissento, per molti ordini di motivi, se il Parlamento cedesse in questa direzione accetterebbe di essere spodestato del suo unico potere costituzionale, "fare le leggi". Viepiù, la magistratura (Cassazione e oltre), più volte ha emanato sentenze che erano in chiaro e aperto contrasto non solo con la legge in vigore ma arrivavano a innovare totalmente la normativa, l'esemplare decisione prossima sul "cognome" ne è la miglior dimostrazione. Si dice che dando valore legale alle dichiarazioni inequivocabili di "fine vita" ci sarà una soluzione ma rimane da valutare quanto si possa scrivere nell'atto depositato dal notaio e si aggiunga che l'esperimento notarile lanciato da Veronesi non ha avuto nessun successo in Italia.

La sentenza Eluana però aggiunge un'improbabile nozione sull'espressione del consenso e su questo bisogna riflettere, secondo me il consenso non può che essere contemporaneo. E chi non è capace di intendere e volere? L'incidentato in coma? Chiaramente deve vivere, per ragioni non solo di buon senso ma pure in applicazione del principio di precauzione. La Chiesa Italiana e il Suo Presidente Bagnasco non solo non hanno ceduto sulla dottrina, nemmeno potrebbero farlo vista l'indisponibilità, ma nemmeno possono aver immaginato una soluzione tanto realista che possa socchiudere ciò che la dottrina e la ragione chiudono, l'indisponibilità della vita umana.

P.R.

paolo.rossi1927@gmail.com

La parola ai lettori

Tutti coloro che ricevono questa newsletter sono invitati ad utilizzare la opportunità offerta dal forum per far conoscere il proprio pensiero su quanto letto o sollecitare ulteriori riflessioni ed ampliare la riflessione.

La corrispondenza potrà essere inviata all'indirizzo qui specificato:

paolo.rossi1927@gmail.com

Tutte le newsletter precedenti sono archiviate con l'indice analitico degli argomenti nel sito:

www.foliacardiologica.it

La newsletter è inviata automaticamente secondo la mailing list predisposta, chi non desidera riceverla può chiedere di essere cancellato dalla lista. Chi volesse segnalare altri nominativi di posta elettronica è pregato di fare riferimento all'indirizzo per la corrispondenza riportato nella sezione precedente